

**PARERE n. 20 del 22/01/2023**  
**DEL REVISORE DEI CONTI DELL'UNIONE VALLI E DELIZIE**

**Parere sull'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo personale non dirigente per il triennio 2023/2025 e parte economica per l'anno 2023 dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie**

Il Revisore Unico dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, Coloretti Dott. Massimiliano, esaminata la documentazione trasmessa dal Settore Risorse Umane dell'Unione medesima, esprime di seguito il proprio motivato parere sull'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo personale non dirigente per il triennio 2023/2025 e parte economica per l'anno 2023 dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie;

**Premesso** che con prot. Unione n. 36507 del 15.11.2023 è stata trasmessa al Revisore dei Conti la seguente documentazione al fine della certificazione dell'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo personale non dirigente per il triennio 2023/2025 compresa parte economica per l'anno 2023 dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie sottoscritta il 06/11/2023:

- La Relazione Illustrativa e Tecnico-Finanziaria al Contratto Collettivo Integrativo personale non dirigente per il triennio 2023/2025 compresa parte economica per l'anno 2023 dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie (Articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001 Circolare MEF -IGOP n. 25 del 19/07/2012 aggiornata con gli schemi pubblicati al link [http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Schemi-RTF/note\\_applicative/](http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Schemi-RTF/note_applicative/))
- Le linee di indirizzo della Giunta Unione alla delegazione trattante per l'anno 2023 (già tramesse con nota prot. Unione n. 33518 del 19.10.2023);
- Ipotesi CCI 2023/2025 dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie per il personale non dirigente sottoscritta il 06.11.2023, comprensivo dell'appendice A relativa all'utilizzo del fondo risorse decentrate 2023;

**Visti:**

- l'art. 8, comma 7 del C.C.N.L. 16.11.2022, recante "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.";
- l'art.40, comma 3 quinquies del D.Lgs. 30/3/2001, n.165 (testo unico pubblico impiego) testualmente dispone che "...Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale, ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate....";
- l'art.40, comma 3 sexies dello stesso decreto prevede che "a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal MEF di intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'art.40bis, comma 1";
- l'art. 40 bis del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165, così come sostituito dall'art. 55 del D. Lgs. n. 150/2009, che dispone che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei

conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo;

**Rilevato** che detto controllo va effettuato prima dell'autorizzazione da parte della Giunta Comunale alla firma definitiva dell'accordo stesso;

**Preso atto:**

- che per effetto delle modifiche introdotte con il comma 456, dell'art.1, della Legge 147/2013 (*Legge di stabilità 2014*) all'art.9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010, in ordine alla determinazione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa è stata prorogata fino al 31 dicembre 2014, l'operatività del primo periodo dell'articolo 9, comma 2bis, del citato decreto, e sono stati resi strutturali, a decorrere dall'anno 2015 i conseguenti risparmi di spesa, che altrimenti sarebbero stati circoscritti (una tantum) al periodo 2011-2014;
- che nella legge di stabilità (articolo 1, comma 236, legge 28 dicembre 2015, n. 208) era stata introdotta una nuova disposizione finalizzata a contenere i costi del salario accessorio dei dipendenti pubblici: *"nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, [...], a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, [...], non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente"*;
- che l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017 prevede testualmente quanto di seguito riportato:  
*"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, **l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale**, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016**. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016"*;
- che in data 21.05.2018 è stato sottoscritto definitivamente il CCNL comparto Funzioni Locali per il triennio 2016/2018, in cui all'art. 67 si disciplina la costituzione del Fondo delle risorse Decentrate;

**Visti:**

- l'art. 33, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 (c.d. Decreto "Crescita"), al comma secondo ultimo paragrafo recita testualmente che "Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018";
- il D.M. 17 marzo 2020, emanato in attuazione dell'art. 33, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 (c.d. Decreto "Crescita"), in cui nelle premesse si specifica che in merito al limite del trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018;

**Riscontrato** che l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34 del 30.04.2019 e ss.mm.ii., con l'approvazione del Decreto attuativo del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno del 17/03/2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27/04/2020 nonché con la successiva circolare esplicativa (ULM\_FP-0000974-A-08/06/2020), **e' applicabile solo ai comuni e non alle Unioni**;

**Vista** la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 25 del 19.07.2012;

**Visto** l'art. 239 del D.Lgs. n. 267/00;

**Dato atto** che l'Unione risulta rispettare il principio di contenimento della spesa per il personale ai sensi dell'art. 1, comma 562 della Legge n. 296 del 27.12.2006 nonché del disposto normativo di cui all'art. 32 comma 5 del TUEL, in termini di consuntivo ed in via previsionale, come risulta da diverse analisi effettuate nel corso dell'anno dal Servizio Risorse Umane dell'Unione;

**Analizzata** attentamente la documentazione trasmessa;

**Richiamato** il proprio parere n. 15 del 24.10.2023 espresso sulla costituzione del fondo delle Risorse decentrate di cui all'art. 79 del CCNL 16.11.2023 e dello stanziamento delle risorse per gli incarichi di posizioni organizzative/Elevata qualificazione anno 2023;

**Preso atto:**

- che le risorse destinate alla produttività/premialità ed allo sviluppo professionale del personale di cui all' art. 79, del CCNL 16.11.2022, individuate come "Risorse Decentrate", sono suddivise in due tipologie:
  - Risorse Stabili aventi carattere di stabilità, certezza e continuità;
  - Risorse Variabili aventi carattere di eventualità e di variabilità.
- che il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2023 dell'Unione Valli e Delizie, è stato quantificato, per la parte stabile, con determinazione del dirigente del settore competente in materia di personale dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie n. 121 del 09.03.2023 in complessivi **€ 305.597,26=**, al lordo delle componenti escluse dal limite, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Funzioni Locali;
- che il limite del Fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, comprensivo delle somme per le posizioni organizzative, ai sensi dell'art. 23, comma 2, D. Lgs. n. 75/2017, a decorrere dall'anno 2022 è rideterminato a seguito del trasferimento del personale verso e da l'Unione in complessivi **€ 356.571,02**;
- che con delibera di G.U. n. 46 del 30.07.2018, ai sensi dell'art. 67, comma 1 del CCNL 21/05/2018, l'importo destinato alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative **istituite dal 01/09/2018** è stato definito in complessivi € 68.000,00=;
- che con delibera di G.U. n. 70 del 17.12.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, si è proceduto ad una revisione complessiva delle posizioni organizzative dell'ente con soppressione di una posizione dal 01.01.2022 e contestuale riduzione del fondo destinato alle posizioni organizzative di € 11.208,79, destinando la corrispondente quota di limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.05.2017 alla remunerazione di una nuova posizione dirigenziale;
- che l'importo destinato alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, in seguito alla revisione dell'assetto delle stesse operante dal 01.01.2022 e delineata con delibera di G.U. n. 70 del 17.12.2021, ai sensi dell'art. 67, comma 1, del CCNL 21.05.2018, ammonta a € 56.791,21;
- che per il solo anno 2023, in base alle indicazioni della Giunta Unione con la deliberazione n. 56 del 06.10.2023, il Fondo destinato alla retribuzioni di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative di € 56.791,21, è stato rideterminato in complessivi € 45.582,42 a seguito della riduzione di € 11.208,79 derivante dal risparmio certo per la temporanea non attribuzione dell'incarico della posizione organizzativa n. 1;
- che la suindicata riduzione del Fondo destinato alla retribuzioni di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative di € 11.208,79, ai sensi degli artt. 17 comma 7 del CCNL 16.11.2022, determina un corrispondente ampliamento delle facoltà di alimentazione del Fondo Risorse Decentrate, attraverso gli strumenti a tal fine previsti dall'art. 79 del CCNL 16.11.2022;

**Rilevato** che il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative/ incarichi di elevata qualificazione dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie per l'anno 2023, tenuto conto dell'applicazione della quota parte dell'incremento previsto dall'art. 79 comma 3 del CCNL 16/11/2022 destinato allo stanziamento per gli incarichi di Posizione Organizzativa/ Elevata Qualificazione per l'anno 2023 e per l'anno 2022, ai sensi dell'art. 79 comma 5 del CCNL stesso – quota dello 0,22% del M.S. 2018, è pari a complessivi **€ 47.008,34**;

**Rilevato** che il Fondo delle risorse decentrate dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie per l'anno 2023, oggetto della presente certificazione, tenuto conto delle indicazioni della Giunta in merito al finanziamento delle risorse variabili, è quantificato, in applicazione del limite di cui all'art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017, in complessivi **€ 389.952,35**;

**Riscontrato** che il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2023 dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie di complessivi **€ 389.952,35** =, risulta così suddiviso:

- Quota stabile (art. 67, commi 1 e 2) pari a **€ 305.597,26**=
- Quota variabile (art. 67, commi 3, 4, 5) pari a **€ 84.355,09** =.

**Rilevato** che nella quantificazione di cui sopra è stato contemplato:

- l'incremento di cui all'art. 67 comma 3 lett. d) del CCNL 21/05/2018 per **€ 828,92** importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), dell'art. 67 del CCNL 21/05/2018, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;
- il trascinarsi dai Comuni di Argenta e Portomaggiore della quota riferita al personale trasferito in Unione relativa all'incremento dell'1,2% del monte salari 1997 previsto dall'art. 15, comma 2, del CCNL 1/4/1999 quantificata in complessivi **€ 19.249,39**, (di cui € 17.879,33 relativi ai trasferimenti iniziali del 2015 ed € 1.370,06 relativi ai trasferimenti dal 2020) =. Tali risorse sono state trasferite dagli enti all'Unione ai sensi dell'art. 70 sexies, comma 4, del CCNL 21.05.2018;
- il finanziamento di cui all'art. 67, comma 3, lett. c) del CCNL 21/05/2018 per **€ 10.895,27**= derivanti dall'applicazione dell'art. 1 comma 1091 della L. 145/2017, da riconoscere al personale per il recupero dell'evasione IMU e Tari;
- il finanziamento di cui all'art. 67, comma 3, lett. c) del CCNL 21/05/2018 per **€ 3.000,00**= per il riconoscimento dell'indennità di ordine pubblico ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.P.R. 18.06.2002 n. 164 per l'attività di ordine pubblico disposta dal ministero dell'Interno con specifica ordinanza della questura territorialmente competente;
- il finanziamento di cui all'art. 67, comma 3, lett. c) del CCNL 21/05/2018 per **€ 11.208,79** = al fine del riconoscimento ai sensi dell'art. 23-bis, comma 7, del D.Lgs. 165/2001 del compenso aggiuntivo riconosciuto da impresa privata a dipendente dell'Unione;
- l'incremento di cui all'art. 79, comma 2, lett. c) del CCNL 16/11/2022 pari a **€ 11.208,79** per incentivare la performance connessa agli obiettivi gestionali e gli obiettivi strategici trasversali dell'ente definiti nel piano performance 2023/2025;
- l'incremento di cui all'art. 79, comma 2, lett. c) del CCNL 16/11/2022 pari a **€ 7.377,91** per fronteggiare i costi connessi all'obiettivo di mantenimento del servizio di reperibilità su tutto il territorio dei 3 Comuni in base all'organizzazione definita in seguito al conferimento della funzione in Unione da parte del Corpo di Polizia Locale per la remunerazione dell'indennità di reperibilità ai sensi dell'art. 24 del CCNL 21/05/2018, nei limiti di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017;
- Il finanziamento ai sensi dell'art. 79 comma 3 - In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno

2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6 - per **€ 3.955,51=.**

- Il finanziamento ai sensi dell'art. 79 comma 5 - ECONOMIE ANNI PRECEDENTI - Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. È possibile, in alternativa, computare la quota relativa all'anno 2021 delle risorse di cui al comma 1, lett. b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonché le risorse di cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all'art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita - Quote relative all' art. 79 comma 1 lett. b) - importo una tantum arretrati 2021 e 2022 ed art 79 comma 3 per l'anno 2022 per **€ 16.630,51 =**

**Rilevato**, tenuto conto di quanto contemplato dall'art. 40, comma 3-quinques del D.lgs. n. 165/2001 e dall'art. 79 del CCNL FL del 16.11.2022, stante anche le disponibilità di bilancio, che sussistano le condizioni per prevedere risorse variabili del fondo ai sensi del medesimo art. 79, comma 2, lettera b, del medesimo CCNL, fino alla concorrenza dei limiti di cui al menzionato l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017, per un importo pari a complessivi € 18.586,70;

**Preso atto** del rispetto del limite di cui all'art.23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017, delle somme inerenti il Fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente e delle somme dello stanziamento per la retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni organizzative/Incarichi di Elevata Qualificazione dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie per l'anno 2023 come risulta dalla relazione tecnico finanziaria trasmessa;

**Vista** la normativa vigente in materia di personale degli EE. LL.;

**Verificato:**

- che la relazione illustrativa e tecnico finanziaria è stata predisposta in ossequio alle istruzioni emanate con Circolare n. 25, del 19 luglio 2012, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, opportunamente adeguata ai contenuti del nuovo CCNL sottoscritto il 21/05/2018 ;
- che il fondo per l'anno 2023 è stato costituito in conformità alla normativa vigente e risulta integralmente coperto dalle disponibilità di bilancio;
- che l'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo personale non dirigente per il triennio 2023/2025 e parte economica per l'anno 2023 dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, sottoscritta il 06/11/2023, è stata predisposta in conformità delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;
- la compatibilità dei costi, dell'ipotesi sottoscritta il 06/11/2023 di Contratto Collettivo Integrativo personale non dirigente per il triennio 2023/2025 e parte economica per l'anno 2023 dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, ed i vincoli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, in quanto vi è capienza negli appositi stanziamenti di bilancio per far fronte agli oneri derivanti dall'accordo.

**CERTIFICA POSITIVAMENTE**

- la compatibilità finanziaria sulla costituzione del fondo per la contrattazione integrativa per il personale non dirigente e del Fondo delle Posizioni Organizzative/ Incarichi di Elevata Qualificazione dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie relativamente all'anno 2023 in quanto risultano rispettati i vincoli normativi e di bilancio ed il rispetto del limite di cui all'art.23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017, delle somme inerenti il Fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente e delle somme dello stanziamento per la retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni organizzative/Incarichi di Elevata Qualificazione dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie per l'anno 2023, come precedentemente già espresso con parere n. 15 del 24.10.2023;

- la compatibilità dell'ipotesi sottoscritta il 06/11/2023 di Contratto Collettivo Integrativo personale non dirigente per il triennio 2023/2025 e parte economica per l'anno 2023 dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge.

Villa Minozzo 22 novembre 2023

**Il Revisore Unico**  
Dott. Coloretti Massimiliano  
Documento firmato digitalmente